



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
9ª legislatura

Struttura amministrativa competente:
Segreteria regionale per la Sanità

Presidente	Luca	Zaia	P	A
Vicepresidente	Marino	Zorzato		
Assessori	Renato	Chieso		
	Roberto	Clambetti		
	Luca	Coletto		
	Maurizio	Conte		
	Marioluca	Coppola		
	Elena	Donazzan		
	Marino	Finozzi		
	Massimo	Giorgetti		
	Franco	Manzato		
	Remo	Sernagiotto		
	Daniele	Stivel		
Segretario	Mario	Caramel		

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2365 del 29 DIC. 2011

OGGETTO: Approvazione dello schema di "accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione del Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"- conferimento di delega per la sottoscrizione.

NOTE PER LA TRASPARENZA: il provvedimento approva lo schema dell'accordo tra la Regione del Veneto, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e conferisce mandato al Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, per la sottoscrizione dell'accordo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto l'applicazione, con decorrenza dal 17 luglio 2011- data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto - delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13.

Per effetto di tale disposizione, è stata data reviviscenza alle determinazioni contenute all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con la quale era stata disposta la decorrenza dal 1 gennaio 2007 per il pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a € 10 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, dal 17 luglio 2011, anche gli assistiti veneti, non esentati dalla quota di partecipazione al costo, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sono stati onerati del pagamento della quota fissa di € 10 gravante sulla ricetta rossa SSN/SSR, ferma restando la disciplina regionale previgente per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso contraddistinti dal codice bianco.

Peraltro l'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha facoltizzato le regioni - sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - in luogo della quota fissa sulla ricetta pari a € 10 ad approvare, alternativamente:

- altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella Regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

- la stipula con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza.

In ragione della immediatezza precettiva della norma, della conseguenziale impossibilità di stimare l'esatto impatto sulle diverse fasce sociali della Regione con l'applicazione, senza distinzioni, della quota fissa sulle ricette rosse SSN/SSR agli assistiti veneti, con Decreto Presidenziale n. 125 del 17 luglio 2011 - ratificato ai sensi della L.R. n. 27/1973, art. 6, con DGRV n. 1100 del 26 luglio 2011 - l'intestata Regione ha stabilito la non applicazione della precitata normativa nel proprio territorio.

Successivamente, quanto al Veneto, la tabella n. 3 del documento tecnico istruttorio allegato al Decreto del 26 luglio 2011 del capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute emanato, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis - ha stimato in € 100.765.398 l'effetto, su base annua, della complessiva manovra alternativa connessa all'applicazione della predetta quota fissa giungendo a tale determinazione economica moltiplicando la quota fissa di € 10 per il numero di ricette trattate dal Veneto, stimante dal Ministero nel totale di n. 10.076.540 per il precitato corrispettivo pari a € 100.765.398.

Attese le divergenze tra la Regione del Veneto ed i Ministeri competenti in ordine ai criteri di computo adottati per giungere alla quantificazione del *quantum* dovuto a titolo di misure alternative, con D.G.R.V. n. 1368 del 3 agosto 2011, è stato disposto di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso avanti il TAR Lazio avverso il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento del decreto del Ministero della Salute - capo del Dipartimento della Qualità datato 26 luglio 2011, con il quale è stata data definizione alla stima degli effetti, nelle singole regioni, della complessiva manovra connessa all'applicazione della quota fissa per ricetta pari a € 10 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo della L. n. 296 del 27.12.2006 importo che i Ministeri competenti hanno stimato, per il Veneto, come già ricordato, pari a € 100.765.398.

Con ulteriore provvedimento giuntale n. 1371/2011, è stato disposto anche di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via diretta, avanti alla Corte Costituzionale nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni, più volte richiamate, contenute nell'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, assunte lesive degli articoli 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione.

Attualmente, pertanto, pende giudizio promosso dalla Regione del Veneto avanti al TAR del Lazio contrassegnato dal n. 9666/2011 R.G. ed avanti la Corte Costituzionale, con ricorso n. 100/2011 R.G., giudizi che la Regione intende coltivare.

In considerazione del fatto che durante la riunione della Conferenza Stato-Regioni, tenutasi il 3 agosto 2011 sulle misure alternative alla reintroduzione della quota fissa non è stata raggiunta nessuna intesa idonea a sospendere gli effetti delle misure previste dall'art. 17, comma 6, del D.L. 6.7.2011, convertito con modificazioni nella Legge 15.7.2011, n. 111, la Giunta della Regione del Veneto, con DGRV n. 1380 del 5 agosto 2011 ha stabilito - tra le altre - di prendere atto del mancato raggiungimento di un accordo stabilendo, altresì, il ritiro del Decreto Presidenziale n. 125 del 17 luglio 2011 oltre che della relativa deliberazione di ratifica n. 1100 del 26 luglio 2011.

Inoltre, il medesimo provvedimento ha disposto l'applicazione della quota fissa di € 10 sulle ricette di specialistica ambulatoriale - così come definito dal più volte citato art. 17 - ai soggetti appartenenti ai

nuclei familiari con reddito maggiore o uguale a € 29.000 stabilendo, per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a € 29.000, l'applicazione di una partecipazione pari a € 5 per ogni ricetta di specialistica ambulatoriale.

In ordine ai criteri di stima applicati dal Ministero, seguivano interlocuzioni tra le strutture tecniche, la parte politica regionale e la controparte ministeriale, contatti tesi all'accoglimento della corretta rappresentazione della realtà veneta, così come desunta dall'elaborazione condotta sui sistemi informativi del flusso regionale SPS, che la Regione ha ritenuto e ritiene, ai fini del computo delle misure alternative da raggiungere, che il numero di ricette rosse SSN/SSR, sia pari a n. 7.962.991, in luogo dell'indicazione ministeriale che individua in n. 10.076.540 le ricette rosse SSN/SSR, per un equivalente economico che il Veneto, stima pari a € 79.629.910 in luogo dell'importo pari a € 100.765.398,00, come di seguito tecnicamente argomentato nella nota emessa al prot 513544 datata 4 novembre 2011 a firma del Segretario Regionale per la Sanità, giusta relazione del responsabile del Servizio informatico SSR allegata alla stessa.

Nelle more dell'udienze di discussione dei ricorsi in epigrafe indicati, attesa la responsabilità normativamente posta in capo agli organi regionali, la Regione Veneto, per il tramite della Segreteria regionale per la Sanità, con nota n. 377181 dell'8 agosto 2011, ha fatto pervenire la richiesta di stipula dell'accordo previsto dal citato punto 2) di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge n. 296/2006.

Con successive note della U.P. Programmazione risorse finanziarie SSR, recanti prot. 394988 del 23 agosto 2011 e prot. 455088 del 3 ottobre 2011, recanti precisazioni circa le censure rivolte ai criteri di computo del *quantum* asscuratamente dovuto a titolo di misure alternative, la Regione del Veneto ha indicato, dopo serrato confronto, le ulteriori misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie richieste ai fini della stipula del Accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis, punto 2, della legge n. 296/2006.

Da quanto esitato dai contatti intrattenuti tra Regione e ministeri, con comunicazione a mezzo fax del Ministero della Salute acquisita al protocollo regionale n. 580368 del 13.12.2011, è stata offerto alla sottoscrizione - non suscettibile di modificazioni - l'accordo tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e Finanze e la Regione del Veneto, documento che per l'approvazione si allega, in schema, alla presente deliberazione, quale parte integrante (**Allegato A**), contestualmente autorizzando alla sottoscrizione il Presidente della Regione o suo delegato e conferendo, altresì, delega alla Segreteria regionale per la Sanità per l'adozione delle iniziative necessarie al recepimento dei contenuti di cui all'accordo in parola e per la trasmissione dei conseguenziali provvedimenti ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, entro 7 giorni dalla stipula dell'accordo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la tabella n. 3 allegata al documento tecnico istruttorio di cui al decreto del capo del Dipartimento della qualità del Ministero della Salute datato 26 luglio 2011;

CONSIDERATI i ricorsi pendenti avanti al TAR del Lazio n. 9666/2011 R.G. ed avanti la Corte Costituzionale n. 100/2011 R.G.;

CONSIDERATA la nota della Segreteria regionale per la Sanità prot. 377181 dell'8 agosto 2011 di richiesta di stipula dell'accordo previsto dal citato punto 2) di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATE le riflessioni esposte con nota della Segreteria regionale per la Sanità prot. 513544 del 4 novembre 2011;

VISTO lo schema di accordo pervenuto dal Ministero della Salute acquisito in atti al protocollo regionale n. 580368 del 13.12.2011;

DELIBERA

1. di prendere atto e confermare le determinazioni espresse dalla Regione del Veneto, per il tramite della Segreteria regionale per la Sanità, giusta nota prot. 377181 dell'8 agosto 2011, di richiesta di sottoscrizione dell'accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza, accordo intercorrente tra il Ministero della salute, Ministero dell'Economia e Finanze e l'intestata Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che il Decreto del capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute datato 26 luglio 2011 - quanto alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della lettera p) - ha stimato per la Regione del Veneto, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra, in € 100.765.400,00;
2. di prendere atto, inoltre, dei contenuti normativi e dei relativi impegni economici di cui agli ambiti di intervento trasfusi nell'accordo da siglare ai sensi di quanto esposto al punto che precede, accordo che, unitamente al relativo foglio esplicativo allegato *sub a)*, è stato acquisito, sotto forma di schema, al protocollo regionale n. 580368 del 13.12.2011, documento che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante (*Allegato A*);
3. di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1) conferendo, altresì, delega alla Segreteria regionale per la Sanità per l'adozione delle iniziative necessarie al recepimento dei contenuti di cui all'accordo in parola e per la trasmissione dei conseguenziali provvedimenti ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, entro 7 giorni dalla stipula dell'accordo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente procedimento nel BUR secondo le modalità di rito.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia



Ministero della Salute

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Regione Veneto

**Dipartimento Programmazione
e Ordinamento del SSN**

**Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato**

**Segreteria Regionale
per la Sanità**

**ACCORDO
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 796, LETTERA P-BIS, PUNTO 2,
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296.**

VISTO l'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha disposto l'applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede che per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

- 1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- 2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;



CONSIDERATO che con nota n. 377181 dell'8 agosto 2011 la Regione Veneto ha fatto pervenire la richiesta di stipula dell'accordo previsto dal citato punto 2) di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto 26 luglio 2011 del capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, emanato ai sensi del già richiamato articolo 1, comma 796, lettera p-bis, per la definizione degli effetti, nelle singole regioni, della complessiva manovra connessa all'applicazione della quota fissa per ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenuta nella tabella 3 del documento tecnico istruttorio allegato al medesimo decreto;

VISTO che l'effetto su base annua della complessiva manovra connessa all'applicazione della quota fissa per ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, riportato nella tabella 3 del predetto decreto del 26 luglio 2011, per la Regione Veneto viene stimata pari a 100.765.398 euro;

CONSIDERATO pertanto, che la regione ai fini della stipula del presente Accordo deve adottare misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che comportano un effetto finanziario non inferiore ai suddetti 100.765.398 euro su base annua e che siano equivalenti rispetto alla quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sotto il profilo del controllo dell'appropriatezza;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1380 del 5 Agosto 2011, con la quale la Regione Veneto, in relazione alla propria predetta richiesta di cui alla nota n. 377181 dell'8 agosto 2011, ha introdotto, tra l'altro, la quota fissa di 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esenti, e di 5 euro per gli appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a 29 mila euro;

CONSIDERATO che le misure predisposte con la predetta DGR 1380/2011 non sono state ritenute, dalle strutture dei Ministeri competenti, idonee a conseguire il richiamato effetto finanziario fissato nel citato decreto del 26 luglio 2011 pari a 100.765.398 euro;

CONSIDERATO che con note n. 394988 del 23 agosto 2011 e n. 455088 del 3 ottobre 2011, la regione Veneto ha indicato le ulteriori misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie che la regione intenderebbe approvare ai fini della stipula del presente Accordo, successivamente rimodulate a seguito degli incontri tecnici avvenuti con i referenti ministeriali (cfr. allegato A);

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria congiunta i competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno valutato che l'effetto finanziario complessivo delle misure di compartecipazione già adottate con la DGR 1380/2011 e delle misure che la regione intenderebbe approvare con ulteriore provvedimento, consentono di realizzare un effetto finanziario su base annua non inferiore ai richiamati 100.765.398 euro e che tali misure risultano equivalenti sotto il profilo del controllo dell'appropriatezza rispetto alla quota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 concernente le disposizioni inerenti il Sistema Tessera Sanitaria;

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____



VISTO il decreto dell'11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, attuativo dell'articolo 79, comma 1-septies della legge n. 133/2008, concernente la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN, di cui all'articolo 8, comma 16 della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria;

CONSIDERATO che le procedure di controllo di cui al citato decreto dell'11 dicembre 2009 sono da applicarsi in relazione alle misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Accordo;

CONSIDERATO che l'attuazione in ambito regionale delle citate disposizioni concernenti il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure di controllo di cui al predetto decreto dell'11 dicembre 2009, da applicarsi anche in relazione alle misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie introdotte dalla Regione Veneto oggetto del presente Accordo, costituisce adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo sanitario statale;

RITENUTO, sulla scorta dell'istruttoria congiunta condotta dai competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, di poter procedere - in ossequio alla normativa nazionale in epigrafe citata - alla stipula del predetto Accordo;

tra la Regione Veneto, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze si conviene di stipulare il seguente

ACCORDO

1. Per la Regione Veneto, le misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza, in alternativa all'applicazione della quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo, sono quelle riferite alle singole tipologie di prestazioni, per i singoli costi espressi nell'allegato documento tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Accordo (allegato A).
2. La Regione Veneto si impegna, pertanto, ad adottare con proprio provvedimento tutte le misure, ove non già adottate, contenute nel predetto allegato A, nei termini descritti nello stesso allegato e con effetto finanziario valutato equivalente a quello riportato nel medesimo allegato.
3. La Regione Veneto si impegna al puntuale rispetto degli obblighi informativi di cui all'articolo 50 della legge n. 326/2003.
4. La Regione Veneto si impegna alla puntuale attuazione in ambito regionale delle procedure di controllo di cui al citato decreto dell'11 dicembre 2009, da applicarsi anche in relazione alle misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie oggetto del presente Accordo, a fronte della disponibilità della indicazione degli assistiti esenti, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, impegnandosi a rimuovere i provvedimenti regionali eventualmente in contrasto con la predetta applicazione.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del _____



5. La Regione Veneto si impegna a recepire i contenuti del presente Accordo in proprio apposito provvedimento e a trasmettere tale provvedimento ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze entro 7 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Roma,

per la Regione Veneto

per il Ministero della salute

per il Ministero
dell'economia e delle finanze

Segretario Regionale
per la Sanità

Il Capo del Dipartimento
Programmazione e
Ordinamento del SSN

Il Ragioniere generale dello
Stato

Allegato					
Regione VENETO					
Effetti su base annua a decorrere dall'esercizio 2012 (DM 26/07/2011):				100.755.398	
Sopra accordo ai sensi art.1, comma 156, lettera p-bis, punto 2, legge 27 dicembre 2006, n.296					
Ambito di intervento		Descrizione dell'azione	Dettaglio dell'azione	Impatto economico sulla base della stima delle ricette contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 26/07/2011	
1 Applicazione Regionale art.17 c.6, legge 15/7/2011 n. 111		contributo sulle ricette sulla base del reddito del nucleo familiare	ticket 5 euro a ricetta, per reddito < 29.000 euro; ticket 10 euro a ricetta, per reddito >= 29.000 euro		Incremento redditi 2,13%
2 Pronto Soccorso Codice Verdi		ticket codici verdi	ticket 25 euro	57.387.920	604.530
3 Rideterminazione Tariffe nuovo nomenclatore regionale per la branca 69 radiologia		nuova tariffa per la branca 69 - Radiologia	Maggiori importi da partecipazione alla spesa e rideterminazione tariffe	14.069.663	57.992.450
4 Attività di specialistica interna ospedaliera come da DECRETO MINISTERIALE 26/07/2011		Applicazione di una quota fissa di 110 euro per ricetta di prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale interna ospedaliera	Secondo quanto previsto dal decreto 26/07/2011 "Sono interessate le prescrizioni di prestazioni di specialistica interna ospedaliera per prestazioni erogate in Pronto Soccorso e in accesso diretto."	13.054.182	13.054.182
Totale stimato				25.018.090	25.018.090
				109.529.855	110.130.395

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____
del _____

